

22 giugno 2017

Domanda 1- Come vengono considerati i farmaci con scadenza dalla data dell'inventario al momento dell'acquisto fino ai sei mesi successivi, dal momento che per prassi tali farmaci non devono essere conteggiati?

(dal momento che la durata di una terapia farmacologica può avere durata, garantita dalla singola confezione, superiore a sei mesi)

Nei documenti allegati al bando non ho letto nulla al riguardo.

Risposta: Si rimanda all'art. 7 del disciplinare nel quale si precisa che al valore indicato di € 122.000,00 verranno detratti i prodotti che risulteranno all'atto del trasferimento non più commerciabili o perché non aventi una data di scadenza inferiore ai tre mesi.

Tuttavia si precisa che il costo del magazzino sopraindicato ha carattere meramente indicativo, poiché subordinato all'eventuale accordo fra il precedente gestore (ora fallimento GSI Vigasio srl) ed il concessionario subentrante.

Domanda 2- mi conferma che può partecipare al bando una srl in cui uno degli amministratori è già socio/titolare nonché direttore tecnico di una farmacia costituita in forma di società in nome collettivo?

Risposta: Si rimanda all'art. 14 del disciplinare di gara ed in particolare al quarto capoverso in merito alla direzione della farmacia comunale.

Domanda 3 - In riferimento al Bando di gara per la concessione del servizio di gestione della Farmacia Comunale "Edoardo Bassini" chiedo:

1- con quali modalità e termini (eventuale rateizzazione?) si dovrà procedere al pagamento del saldo di magazzino una volta determinato in via definitiva?

Risposta: per il pagamento del saldo di magazzino una volta determinato in via definitiva si rimanda al punto 7 del disciplinare di gara, sesto capoverso, il quale subordina la richiesta di modalità e termini alla persona del curatore avv. Giorgio Aschieri , gestore per conto del fallimento GSI Vigasio srl .

Domanda 4 - ci è stato posto un quesito circa la possibilità o meno della gestione di farmacie da parte di cooperativa sociale.

Data la specificità della materia le chiedo se, per quanto di sua conoscenza, vi siano limitazioni al riguardo per effetto di normativa o regolamenti dell'Ordine dei Farmacisti. Attendo suo gentile riscontro.

Risposta: in merito al quesito posto, la normativa in materia prevede per "Titolarità e gestione della farmacia" (art. 7 comma 1 legge n. 362/1991) la possibilità di società cooperative a responsabilità limitata, naturalmente aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della procedura del bando (gestione farmacia).

Domanda 5 -In riferimento al Bando di gara per la concessione del servizio di gestione della Farmacia Comunale "Edoardo Bassini" chiedo:

- in quale fase del procedimento si dovranno pagare magazzino ed arredi?

- tale pagamento potrà essere rateizzato?

Risposta: Gli obblighi di cui all'articolo 7 del bando contemplati dall'art 110 del Testo Unico maturano in capo al concessionario successivamente alla aggiudicazione e nei termini previsti dall'ultimo capoverso e al richiamato art. 24 del disciplinare.

La quantificazione e le eventuali modalità di pagamento anche dilazionato dovrà essere concordata con il curatore.

Domanda 6 - L'importo totale della gara è stato calcolato ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. 50/2016 e risulta pari a 17.520.000€. (pag. 2 del disciplinare) Ne deriva una cauzione provvisoria pari all'1% dell'importo complessivo posto a base gara pari a 175.200€. (pag. 15 del disciplinare)

La garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 è pari al 10% dell'importo contrattuale ed è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.

Non è chiaro il riferimento all'art. 167 del D.lgs 50/2016 che fa riferimento al valore stimato della concessione e non alle obbligazioni del contratto.

In altri termini ci si chiede se sia corretto valutare la garanzia definitiva come il 10% della sommatoria sull'intera durata offerta di concessione del canone annuo fisso e variabile.

Risposta: si precisa che entrambe le cauzioni provvisoria e definitiva, sono da determinare ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 50/2016, con riferimento al valore stimato della concessione.

Domanda 7 - Ritengo che la garanzia non possa essere 20 volte il valore dell'intero contratto (base gara canone di 846.000€ in 15 anni con una garanzia di 84.600€ // valore della concessione 17.520.000€ con una garanzia pari a circa 1.752.000€).

Richiedere una fidejussione di euro 1.752.000,00 a fronte dell'adempimento di una obbligazione complessiva di circa euro 845.000€ (peraltro a scalare) non trova riscontro in legislazione.

Risposta: premettendo che abbiamo provveduto a formalizzare specifica domanda all'ANAC in merito alla sua richiesta, precisiamo che in relazione alla fidejussione si ribadisce quanto indicato nell'art. 19 del disciplinare di gara, ovvero che l'importo della garanzia provvisoria è pari all'1% del valore della concessione stimato ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 50/2016.

Fatta salva diversa indicazione a seguito del quesito posto all'ANAC, si ribadisce che la garanzia definitiva sarà pari al 10% dell'importo contrattuale determinato ai sensi dell'art. 167 citato, che potrà essere progressivamente svincolata a seconda dell'avanzamento del servizio concesso fino al limite dell'80% dell'importo garantito.

Domanda 8 - Per quanto riguarda il personale, il bando riporta: la ditta ... si impegna, compatibilmente con la propria organizzazione di impresa ad assumere il personale impiegato dell'impresa cessante ed a garantire allo stesso un legittimo inquadramento economico/normativo.

Pertanto sono a chiedere se chi si aggiudica la concessione è obbligato ad assumere tutti i dipendenti elencati e a rispondere degli arretrati (TFR e stipendi).

Risposta: Con riferimento al Vs quesito si precisa che il nuovo concessionario non dovrà corrispondere né il TFR né gli stipendi.

Data la non configurabilità delle disposizioni di cui all'art. 2112 c.c., l'assunzione del personale rimane obbligo riferito all'art. 8 del disciplinare di gara fatta salva la dimostrazione dell'incompatibilità con l'organizzazione aziendale e d'impresa del concorrente.

Domanda 9 - sono a chiedere:

- a. se ANAC si sia espressa in merito al quesito avanzato relativo alla garanzia definitiva;
- b. se sia corretto modificare i modelli proposti inserendo il nominativo di tutti i soggetti che intendono raggrupparsi ed indicare che si tratta di un costituendo raggruppamento di imprese denominato "costituendo RTI xx";
- c. se il modello "G" vada inserito nella busta A "documentazione amministrativa".

Risposta:

a. posto che ANAC ha tempistiche proprie per esprimere il parere richiesto in ordine al quesito inoltrato, fatta salva la determinazione del citato organismo, si precisa che l'ammontare della cauzione definitiva, ai fini del presente bando, venga calcolata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, che così recita "L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale..". L'importo contrattuale corrisponderà a ciò che sarà offerto all'Ente a titolo di canone per l'intero periodo.

b. è corretto modificare i modelli proposti inserendo il nominativo di tutti i soggetti che intendono raggrupparsi così come previsto dall'art. 13 lett. e del disciplinare.

c. il documento indicato come modello "G" deve essere prodotto con i documenti di gara ed inserito nella busta A "documentazione amministrativa".

Domanda 10 - a pagina 13 e 14 del disciplinare si chiede di dichiarare – compilando il modello "A" – : *"di essere informato ed aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta tecnico economica di tutte le condizioni particolari della gara e specificatamente gli elementi attinenti all'ubicazione della farmacia, dell'opzione in possesso dell'amministrazione per la continuità della locazione dei locali attuali, dell'obbligo di assunzione dei dipendenti, del valore stimato delle giacenze di magazzino e del valore residuo contabile dei cespiti della farmacia comunale attuale e del relativo obbligo del riconoscimento economico agli aventi diritto."* ma ciò non trova riscontro nel modello.

Tra l'altro l'obbligo di assunzione generico risulta discordante con quanto dichiarato a pagina 6 in cui l'impegno – non l'obbligo – dev'essere compatibile con la propria organizzazione d'impresa e a pagina 10 in cui il direttore può essere il concorrente.

Risposta:

il modello "A" con la dicitura

"dichiara inoltre di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara ", presuppone anche

l'accettazione di tutti i contenuti del disciplinare. Tuttavia rimane discrezione del concorrente integrare il modello "A".
Quanto al personale si rinvia alla risposta formulata al quesito n. 8.